

DELIBERAZIONE 8 novembre 2010, n. 925

Decreto legislativo 8 marzo 2010, n. 61 recante la “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini”. Disposizioni concernenti la rivendicazione delle produzioni DOP e IGP relative alla campagna vendemmiale 2010/2011.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell’art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88” e in particolare gli articoli 12 e 14 relativi rispettivamente allo schedario viticolo ed alle modalità di rivendicazione delle produzioni dei prodotti a Denominazione di origine Protetta (DOP) e ad Indicazione Geografica Protetta (IGP);

Visto in particolare il comma 3 dell’art. 12 del citato D.Lgs. n. 61/2010 che prevede che con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali siano determinati i criteri per la verifica dell’idoneità tecnico produttiva dei vigneti ai fini della iscrizione allo schedario per le relative DOP e/o IGP nonché per la gestione dei dati contenuti nello schedario stesso ai fini della rivendicazione delle produzioni dei prodotti a DOP e IGP;

Visto in particolare il comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 61/2010 che prevede che la rivendicazione delle produzioni DOP e IGP sia effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CE) n. 436/2009, mediante i servizi del SIAN, sulla base dei dati dello schedario viticolo;

Visto in particolare il comma 2 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 61/2010 che prevede che con il decreto ministeriale di cui all’art.12 comma 3 sopra citato siano determinati altresì i criteri per la presentazione della dichiarazione di vendemmia e/o di produzione e della rivendicazione annuale delle produzioni DOP e IGP;

Considerato che l’articolo 31 comma 1 del D.Lgs. n. 61/2010 prevede che fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali da emanare ai sensi del medesimo decreto sono applicabili le disposizioni di cui ai decreti attuativi della Legge n. 164 del 10 febbraio 1992 “Nuova disciplina delle denominazioni di origine” purché non siano in contrasto con il D.Lgs. n. 61/2010 e con la vigente normativa comunitaria;

Vista la circolare del Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali del 30 luglio 2010 prot. n. 11960 che chiarisce che in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 61/2010 sopra richiamato, ai fini della rivendicazione delle produzioni DOP e IGP relative alla campagna vendemmiale 2010/2011 sono da ritenere applicabili, sul piano delle generalità, le disposizioni di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2006, “Disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli Enti e organismi preposti alla gestione dei relativi dati e ai controlli”;

Visto altresì che la medesima circolare ministeriale dispone che le Regioni, che hanno provveduto ad adeguare i sistemi informativi ai fini della gestione dello schedario viticolo per consentire le dichiarazioni produttive secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 61/2010, possano attivare già dalla campagna vendemmiale 2010/2011 la dichiarazione di vendemmia e/o di produzione in maniera unificata alla rivendicazione delle produzioni DOP e IGP, sulla base delle superfici dichiarate allo schedario viticolo conformemente alle linee guida ed alle disposizioni procedurali di cui al decreto applicativo da emanarsi ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 61/2010 il cui schema è stato concordato con le regioni in data 22 luglio 2010;

Preso atto che lo schema di decreto applicativo di cui sopra, peraltro mai pubblicato sul sito internet del Ministero contrariamente a quanto previsto nella circolare del 30 luglio 2010 sopra richiamata, è stato modificato ed integrato successivamente al 22 luglio 2010 e che pertanto ai fini dell’emanazione del presente provvedimento è stata presa in considerazione la versione trasmessa dal Ministero in data 17 settembre 2010;

Considerato che in Regione Toscana d’intesa con Unioncamere Toscana a partire dalla vendemmia 2007 la rivendicazione delle produzioni DOP e IGP è stata presentata alle Camere di Commercio (CCIAA) contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o di produzione sulla base delle superfici dichiarate allo schedario viticolo mediante la modulistica predisposta da ARTEA;

Considerato che in Regione Toscana ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 532 del 14 luglio 2008 e successive modificazioni si è conclusa al 15 gennaio 2009 l’operazione di strutturazione dello schedario viticolo attraverso l’allineamento dei dati del potenziale viticolo con le informazioni inerenti gli albi dei vigneti DOP ed elenchi delle vigne IGP e le informazioni contenute nel fascicolo elettronico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1 dicembre 1999;

Ritenuto pertanto di applicare in Regione Toscana fin dalla campagna 2010/2011 le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 61/2010 evidenziando che le stesse comportano una semplificazione degli adempimenti amministrativi posti a carico dei produttori e degli Enti ed Organismi preposti alla gestione ed ai controlli nel settore dei vini DOP e IGP;

Visto che il comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 61/2010 prevede che la dichiarazione di vendemmia e/o di produzione venga effettuata tramite i servizi del SIAN e venga resa disponibile alle Regioni ed agli altri Enti ed organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive DOP e IGP, agli organi dello Stato preposti ai controlli, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 17 in riferimento alle singole denominazioni di competenza;

Visto che il Decreto ministeriale del 29 marzo 2007 relativo ai controlli sui vini a denominazione di origine protetta prevede l'emissione di un parere di conformità sulle denunce di produzione da parte degli Organismi di Controllo e l'invio di tale parere alle competenti CCIAA ai fini del rilascio della ricevuta delle uve;

Visto che il D.Lgs. n.61/2010 non prevede il rilascio della ricevuta delle uve da parte delle CCIAA;

Rilevato pertanto un contrasto tra le disposizioni del DM 29/3/2007 e quelle del D.Lgs n. 61/2010 in merito al rilascio della ricevuta delle uve da parte delle CCIAA;

Visto che ai sensi del citato articolo 31 comma 1 del D.Lgs. n. 61/2010 le disposizioni dei decreti ministeriali attuativi della L.n.164/92 in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. n. 61/2010 non sono applicabili;

Ritenuto pertanto opportuno, in fase di prima applicazione del D.Lgs. n. 61/2010, che per la campagna vendemmiale 2010/2011 gli Organismi di Controllo delle denominazioni di origine, effettuata la verifica documentale della denuncia delle uve, trasmettano il parere di conformità al produttore interessato;

Raggiunto in tale senso l'accordo con gli Organismi di Controllo nel corso della riunione del 14 ottobre 2010 così come riportato nel resoconto agli atti presso l'ufficio competente;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2009 relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini ad IGP così come modificato dal successivo decreto ministeriale 30 luglio 2010 con il quale viene istituito un sistema transitorio di controllo dei vini a IGP nelle more della emanazione di specifiche disposizioni in merito affidando all'Ispettorato Centrale della Tutela della

qualità e Repressione Frodi dei prodotti Agroalimentari l'incarico di svolgere le verifiche del rispetto del disciplinare dei vini a IGP;

Ritenuto opportuno introdurre nella dichiarazione di vendemmia e/o di produzione un ulteriore elemento di semplificazione previsto dallo schema di decreto ministeriale sullo schedario viticolo e rivendicazione delle produzioni sopra citato e cioè di consentire la rivendicazione delle produzioni con riferimento al "vigneto", inteso ai fini della rivendicazione, come insieme di unità vitate compatibile con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione;

Richiamato l'articolo 14 comma 3 del D.Lgs. 61/2010 che prevede che qualora dal medesimo "vigneto" vengano rivendicate contemporaneamente più produzioni a DOP e/o IGP, la resa massima di uva e di vino ad ettaro non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti tra i differenti disciplinari di produzione;

Rilevato che la circolare ministeriale del 30 luglio 2010 sopra citata dispone anche che le Regioni che applicano, fin dalla campagna 2010/2011, le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 61/2010 possano consentire, per la medesima campagna vendemmiale, la rivendicazione delle produzioni DOP ed IGP ottenute in conformità ai relativi disciplinari di produzione che saranno approvati o modificati con un congruo anticipo rispetto al termine previsto per la presentazione della dichiarazione di vendemmia e/o di produzione;

Vista la legge regionale 16 marzo 2009 "Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo";

Visto in particolare l'articolo 10 commi 1 e 2 della citata legge regionale, che dispone che le superfici vitate destinate alla produzione dei vini DOP ed IGP devono essere iscritte agli albi dei vini DOP e agli elenchi delle vigne IGP ai fini della rivendicazione dei rispettivi vini entro la data di inizio della raccolta;

Ritenuto opportuno, al fine di non vanificare le disposizioni contenute nella circolare ministeriale sopra citata e poter usufruire delle opportunità offerte dalla medesima, nelle more della revisione della normativa regionale in materia di potenziale viticolo, che dovrà essere adeguata alle disposizioni del D.Lgs. n.61/2010, di consentire che vengano rivendicate le produzioni DOP e IGP riconosciute dal Ministero entro il 31 dicembre 2010 fin dalla vendemmia 2010 a condizione che i relativi vigneti risultino iscritti al relativo albo o elenco entro la data di presentazione della dichiarazione di vendemmia e/o di produzione;

Visto il modello di dichiarazione di vendemmia

e/o di produzione adottato da Artea per la campagna vendemmiale 2010/2011 con decreto del direttore di Artea n. 213 del 25 ottobre 2010;

Ritenuto che tale modello sia idoneo anche ai fini della rivendicazione delle produzioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 61/2010 e che i dati delle dichiarazioni siano resi disponibili, mediante i servizi del sistema informativo di Artea, alla Regione e agli altri Enti ed organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive DOP e IGP, agli organi dello Stato preposti ai controlli, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti in riferimento alle singole DOP e IGP di competenza;

Ritenuto che le disposizioni del presente provvedimento debbano essere applicate anche alle denunce delle uve DOP e IGP relative alle vendemmie precedenti giacenti presso gli enti competenti per le quali non è stato ancora conclusa la relativa istruttoria e che pertanto le denunce giacenti presso le CCIAA vengano trasmesse agli Organismi di Controllo;

Rilevato che questo percorso è stato condiviso dalle CCIAA nel corso dell'incontro del 14 ottobre 2010;

Visto che ai sensi della circolare sopra richiamata, d'intesa con Agea coordinamento, la Regione che intende seguire le disposizioni sulla rivendicazione delle produzioni stabilite dal D.Lgs. n.61/2010, deve adottare un apposito provvedimento ed informare al riguardo la filiera vitivinicola regionale, i Consorzi di tutela, il Ministero ed i competenti Organismi di controllo;

A voti unanimi

DELIBERA

di disporre per la campagna vendemmiale 2010/2011 che:

a) la rivendicazione delle produzioni DOP e IGP sia effettuata, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CE) n.436/2009 mediante il modello predisposto da Artea e approvato con decreto del Direttore di Artea n. 213 del 25 ottobre 2010 sulla base dei dati dello schedario viticolo;

b) i dati delle dichiarazioni siano resi disponibili, mediante i servizi del sistema informativo di Artea, alla Regione Toscana, agli organismi di controllo autorizzati per le DOP e IGP di propria competenza, all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti Agroalimentari, nonché ai Consorzi di

tutela riconosciuti in riferimento alle singole DOP e IGP di competenza;

c) che l'unità di base ai fini della rivendicazione è il "vigneto", costituito da una o più unità vitate, anche non contigue, compatibili con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione. Il "vigneto" deve essere totalmente iscritto agli albi DOP ed elenchi IGP per i quali si intende rivendicare, anche parzialmente, la produzione e pertanto nel suo complesso deve rispettare la base ampelografica prevista dai relativi disciplinari di produzione. Una unità vitata può essere parzialmente compresa in più "vigneti";

d) che la rivendicazione delle produzioni dei vini DOP e IGP previste dai disciplinari approvati dal Ministero entro il 31 dicembre 2010 sia consentita fin dalla vendemmia 2010 a condizione che le superfici vitate risultino iscritte al relativo albo o elenco entro la data di presentazione della dichiarazione di vendemmia e/o di produzione;

e) di trasmettere il presente provvedimento ai competenti dipartimenti del ministero, agli Organismi di Controllo per le DOP e IGP di competenza, alle CCIAA e ad Artea;

f) di disporre la pubblicazione del presente atto integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

*Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta*

DELIBERAZIONE 8 novembre 2010, n. 935

Art. 41 della L.R. 51/09 - istituzione dell'elenco regionale dei valutatori.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento";

Considerato che il comma 1 dell'art. 41 della suddetta legge regionale prevede che la Giunta regionale istituisca l'elenco regionale degli esperti valutatori in ambito sanitario;

Dato che l'art. 42 della citata legge regionale pre-